

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2020, n. 6-2436

Indirizzi alle ASR per garantire alle strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatria e dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte il supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica e operatori socio sanitari.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze costituiscono nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali. Esse inoltre svolgono la funzione di strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le ASL, i Comuni e, più in generale, le comunità locali; con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Da ultimo, lo stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021; molti sono gli atti che si sono susseguiti in materia, sia a livello nazionale che regionale, e che hanno disposto una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Considerato che:

tale riorganizzazione ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie in parola, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di contagio laddove si sono verificati casi di positività; alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, si è aggiunta la diffusa e perdurante carenza di personale infermieristico e di supporto nel panorama regionale e nazionale determinata anche dalla scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario; tale carenza, che risulta particolarmente accentuata nelle strutture residenziali per anziani, rischia di aggravarsi ulteriormente anche in ragione delle procedure di reclutamento avviate dalle ASR sulla base dei programmi di potenziamento dei servizi impegnati nel contrasto all'epidemia da Covid-19.

Considerato altresì che proprio in relazione a tale problematica le Regioni e le Province Autonome hanno individuato, nella seduta della Conferenza del 5 novembre 2020, alcuni interventi ritenuti necessari ed urgenti per massimizzare l'utile impiego del personale sanitario e socio-sanitario, provvedendo ad inviare nella stessa data le proposte approvate ai Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze.

Ravvisato che nelle more degli auspicati interventi, anche normativi, da parte del Governo, per garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica nonché la continuità degli stessi nelle strutture residenziali in parola, è necessario che qualora l'infermiere o l'OSS all'atto dell'assunzione da parte una ASR risulti già occupato presso tali strutture, su richiesta del direttore della struttura medesima, previa valutazione del reale stato di necessità, venga contrattualizzato presso l'ASR, continuando nel contempo a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza.

Ritenuto che la previsione del distacco temporaneo debba essere inserita nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ritenuto altresì che i contenuti e le modalità dell'assegnazione temporanea, la cui durata è limitata allo stato di emergenza, e comunque fino al 30.06.2021 saranno disciplinati da una convenzione stipulata tra l'ASR di riferimento e la struttura residenziale che dovrà in particolare prevedere:

- a) che l'infermiere o l'OSS già dipendente della struttura residenziale, dopo l'assunzione presso l'ASR e la presa in carico da parte del nuovo datore di lavoro anche ai fini della sede

di lavoro e di ogni altra condizione economico normativa, viene temporaneamente destinato alla struttura residenziale di provenienza dal nuovo datore di lavoro ASR al fine di garantire la continuità di adeguati livelli di assistenza infermieristica o di supporto sino perdurare dello stato di emergenza;

- b) che il personale dipende sotto il profilo funzionale ed organizzativo dalla struttura residenziale, anche per quanto riguarda ferie e permessi; restano invece in capo al datore di lavoro ASR gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e il diritto di esercitare il potere disciplinare eventualmente delegabile al distaccatario;
- c) l'impegno della struttura residenziale di inviare all'ASR una relazione alla fine del periodo di prova dell'infermiere o dell'OSS in modo da consentire al nuovo datore di lavoro un'appropriata valutazione;
- d) la piena responsabilità della struttura residenziale in materia di sicurezza con obbligo, quindi, di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal d. lgs. n. 81 del 2008 e da tutte le disposizioni di legge speciali, compresa la dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- e) il rimborso da parte della struttura residenziale di tutti gli oneri connessi con l'affidamento del prestatore di lavoro;
- f) l'obbligo delle parti di adeguare il contenuto della convenzione in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto le assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'Amministrazione Regionale alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi della DGR n. 40-7703 del 12.10.2018 e dei successivi provvedimenti in materia, ed in coerenza con i Piani di fabbisogno di personale, approvati con di DGR 27-8855 del 29.04.2019, come rideterminati ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto l'art. 3 L.R. 18 del 6.08.2007;

visti gli artt. 30, comma 2 e 70, comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

vista la D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19";

vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 7865 del 25 marzo 2020 ad oggetto "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19";

vista la D.G.R. 31 marzo 2020, n. 2-1181 recante ad oggetto "Contesto emergenziale da diffusione COVID-19. Approvazione schema Protocollo d'intesa con Unità di crisi regionale, Regione Piemonte, Prefetture piemontesi e Province del Piemonte per ulteriori misure di contenimento COVID-19 e indicazioni operative sull'assistenza territoriale e nelle Strutture assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le RSA";

vista la nota dell'Unità di crisi prot. n. 17221 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Area territoriale RSA - Richiesta incremento attività di vigilanza. Informativa circa l'attivazione del riferimento per le segnalazioni presso l'Area di coordinamento RSA";

vista la nota dell'Unità di crisi prot. n. 17811 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza da Covid-19. Incremento dell'attività assistenziale territoriale/alberghiero e residenziale mediante personale infermieristico";

vista la D.G.R. 7 agosto 2020, n. 38-1858 ad oggetto "Costituzione di un Osservatorio regionale permanente sulle RSA";

vista la D.G.R. 11 novembre 2020, n. 1-2253 avente ad oggetto "Aggiornamento D.G.R. 2-1821 del 5.8.2020. Approvazione linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza da COVID-19";

vista la D.G.R. 11 novembre 2020, n. 2-2254 recante "Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il reperimento di strutture residenziali "alberghiere", "extra-alberghiere", "sociali", "socio-sanitarie" e "sanitarie", per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti dal virus Covid -19 ed altre misure finalizzate alla Continuità Assistenziale. Revoca della DGR 20 marzo 2020, n. 14-1150".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di dare indicazione alle ASR che qualora l'infermiere o l'OSS all'atto dell'assunzione risulti già occupato presso strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte, su richiesta del direttore della struttura medesima, previa valutazione del reale stato di necessità, venga contrattualizzato presso l'ASR, continuando nel contempo a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza, e comunque fino al 30.06.2021. Tale previsione sarà inserita nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- di stabilire che i contenuti e le modalità dell'assegnazione temporanea, la cui durata è limitata allo stato di emergenza, saranno disciplinati da una convenzione stipulata tra l'ASR di riferimento e la struttura residenziale che dovrà in particolare prevedere:
 - a) che l'infermiere o l'OSS già dipendente della struttura residenziale, dopo l'assunzione presso l'ASR e la presa in carico da parte del nuovo datore di lavoro anche ai fini della sede di lavoro e di ogni altra condizione economico normativa, viene temporaneamente destinato alla struttura residenziale di provenienza dal nuovo datore di lavoro ASR al fine di garantire la continuità di adeguati livelli di assistenza infermieristica o di supporto sino perdurare dello stato di emergenza;
 - b) che il personale dipende sotto il profilo funzionale ed organizzativo dalla struttura residenziale, anche per quanto riguarda ferie e permessi; restano invece in capo al datore di

lavoro ASR gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e il diritto di esercitare il potere disciplinare, eventualmente delegabile al distaccatario;

- c) l'impegno della struttura residenziale di inviare all'ASR una relazione alla fine del periodo di prova dell'infermiere o dell'OSS in modo da consentire al nuovo datore di lavoro un'appropriata valutazione;
- d) la piena responsabilità della struttura residenziale in materia di sicurezza con obbligo, quindi, di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal d. lgs. n. 81 del 2008 e da tutte le disposizioni di legge speciali, compresa la dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- e) il rimborso da parte della struttura residenziale di tutti gli oneri connessi con l'affidamento del prestatore di lavoro;
- f) l'obbligo delle parti di adeguare il contenuto della convenzione in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto le assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'Amministrazione Regionale alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 40-7703 del 12.10.2018 e dei successivi provvedimenti in materia, ed in coerenza con i Piani di fabbisogno di personale, approvati con la D.G.R. 27-8855 del 29.04.2019, come rideterminati ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)